



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DETERMINA N. 4 /14/DIR

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA TAG COMUNICAZIONI S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. IN MATERIA DI INADEMPIMENTO DI ACCORDI CONTRATTUALI

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, (di seguito denominato il *Codice*) e, in particolare, l’articolo 23;

VISTA la delibera n. 352/08/CONS, del 25 giugno 2008, recante “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica*” (di seguito denominato il “*Regolamento*”) e, in particolare, l’articolo 12, commi 2 e 4;

VISTA l’istanza pervenuta alla Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica (di seguito “*Direzione*”) in data 4 novembre 2009, acquisita al protocollo n. 83596 del 5 novembre 2009 con la quale la società Tag Comunicazioni S.p.A. (di seguito “*Tag*”), nell’investire l’Autorità della definizione di una controversia con la società Telecom Italia S.p.A. (nel seguito “*Telecom Italia*”) in materia di inadempimento di accordi contrattuali, ha chiesto altresì, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, l’emanazione in via d’urgenza di misure provvisorie idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione finale;

VISTA la nota del 12 novembre 2009, protocollo n. 85281, con la quale la Direzione ha chiesto ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento, a Telecom Italia di inviare le proprie controdeduzioni sulla richiesta avversaria di misure cautelari entro cinque giorni dalla notifica dell’avviso, provvedendo a convocare le società Tag e

Telecom Italia in udienza per il giorno 19 novembre 2009, al fine di acquisire elementi utili per l'emanazione di misure cautelari;

VISTA la nota del 17 novembre 2009, acquisita al protocollo n. 86335 del 18 novembre 2009, con la quale Telecom Italia ha depositato le proprie controdeduzioni sulla richiesta avversaria di misure cautelari;

VISTI i verbali delle udienze tenutesi in data 19 novembre e 10 dicembre 2009;

VISTA la delibera n. 73/09/CIR recante “*Adozione di misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 352/08/CONS nella controversia tra Tag Comunicazioni S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. in materia di inadempimento di accordi contrattuali*” del 26 novembre 2009;

VISTA la nota dell'avvocato Fabrizio Cugia di sant'Orsola in nome e per conto della società Tag, del 20 maggio 2014, acquisita al protocollo n. 25564 dell'Autorità in medesima data, con la quale viene richiesta l'archiviazione del procedimento, per intervenuto esaurimento del tema oggetto del contendere;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che il Regolamento definisce espressamente e tassativamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'articolo 12, comma 2, stabilisce che “*il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza*”;

RITENUTO, in ragione di tale rinuncia, venuto meno il presupposto a fondamento di un intervento dell'Autorità a definizione della controversia in oggetto;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

Il non luogo a procedere alla definizione della controversia tra Tag Comunicazioni S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. in materia di inadempimento di accordi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del suddetto Regolamento, il presente atto, può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 25 giugno 2014

IL DIRETTORE

Vincenzo Lobianco